



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

Ufficio IX – Ambito Territoriale per la Provincia di Caserta

Via Lubich n.6 con ingresso al pubblico in Piazza della Costituzione n.1- ex. Area Saint Gobain (Palazzo della Provincia) – 81100 Caserta

E-mail: usp.ce@istruzione.it – Pec: uspce@postacert.istruzione.it

Sito Web : <http://www.at-caserta.it/>

C.F.: 80100690611

IL DIRIGENTE

VISTA l'ordinanza del Ministro dell'Istruzione del 10 luglio 2020, n. 60 recante *“Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”*;

VISTO in particolare l'art. 3 comma 6 della citata O.M. 60/2020;

VISTA la nota prot. n. 1550 del 04.09.2020, con la quale il Ministero ha fornito chiarimenti in merito all'O.M. 60/2020 invitando, tra l'altro a *“procedere in autotutela alla rettifica dei punteggi palesemente erronei e all'accoglimento dei reclami manifestamente fondati, fermo restando che ai fini dell'inserimento in graduatoria si deve tenere conto esclusivamente di quanto effettivamente dichiarato dall'aspirante nell'istanza di partecipazione e oggetto delle rigorose verifiche previste”*;

VISTO il decreto prot. 7006 del 12/04/2021 con il quale sono state pubblicate le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) rettifiche;

VISTA la domanda di inserimento della docente De Gaetano Annamaria e, in particolare, il titolo di accesso dichiarato per l'inserimento nella I fascia delle classi di concorso A041 e B019;

VISTO l'inserimento con riserva nelle Graduatorie Provinciali e di istituto, di cui all'O.M. 60 del 10/7/2020, di I fascia per le supplenze del personale insegnante tecnico pratico (ITP), per effetto del provvedimento giurisdizionale cautelare favorevole del Tar Lazio n.4941/2017 della prof.ssa De Gaetano Annamaria;

VISTA la sentenza del Tar Lazio-sez. terza Bis- n. 3396/2021 che ha respinto il ricorso n. 7802/2017 promosso dalla docente anzidetta, rilevando che *“con riferimento ai diplomati ITP..tale diploma non ha valore abilitante.”*;

CONSIDERTA la necessità di dover dare esecuzione alla suindicata sentenza del TAR-Lazio n. 3396/2021;

VERIFICATO il non possesso dei requisiti previsti dall'O. M. n. 60/2020 per l'inserimento in II fascia per l'insegnamento della classe di concorso A041, per mancanza del possesso del titolo di studio previsto dal D P R n. 19/2016;

CONSIDERATA la necessità di inserire la prof.ssa De Gaetano Annamaria nelle graduatorie provinciali per le supplenze del personale insegnante tecnico pratico (ITP) nella fascia che correttamente spetta sulla base dei titoli di accesso dichiarati in domanda secondo quanto previsto dalle Tabelle A/5 e A/6 allegate alla O.M. 60/2020;

DISPONE

l'esclusione dalle Graduatorie Provinciali e di istituto, di cui all'O.M. 60 del 10/7/2020, di I fascia per le classi di concorso A041 e B019 e l'inserimento in quelle di II fascia per le supplenze, della docente

De Gaetano Annamaria, nata a Santa Maria Capua Vetere(CE) il 16.09.1974, nella classe di concorso B019 con il punteggio di seguito indicato e rivalutato sulla base di quanto indicato dalla Tabella A/6 allegata alla suddetta O.M.:

Classe di concorso	Fascia	Con riserva	Punti titoli abilitazione	Punti titoli di accesso	Punti titoli	Punti servizi	Punti totali	Preferenze
B019	II	no	0	20,00	12,00	12,00	44,00	no

Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dall'ordinamento vigente.

I Dirigenti Scolastici provvederanno a modificare a mano le graduatorie d'istituto per le classi di concorso sopra indicate.

IL DIRIGENTE
Dott.Vincenzo ROMANO
*Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa*

Ai dirigenti di ogni ordine e grado della provincia

Alle oss della scuola-loro sedi

Al sito web

Alla prof.re De Gaetano Annamaria soloperanna1974@libero.it